SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 202

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

08A05951

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 57ª seduta pubblica per martedì 2 settembre 2008, alle ore 16,30 con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazione, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, della presentazione di disegni di legge di conversione di decreti-legge.

08A06217

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 luglio 2008.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Comart 95 - Cooperativa a responsabilità limitata», in Valmontone.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Tenuto conto che la società cooperativa «Comart 95 - Cooperativa a responsabilità limitata» costituita in data 19 dicembre 1994, codice fiscale n. 04811401001, con sede in Valmontone (Roma), è stata sciolta e posta in liquidazione il 20 dicembre 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 9 febbraio 2006 con il quale la direzione provinciale del lavoro di Roma ha nominato liquidatore il dott. Salvador Donzelli;

Preso atto che con fax datato 3 luglio 2008 il suddetto liquidatore ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Sciunnacche, nato a Roma, il 26 ottobre 1973, con studio in Roma, via Michele Mercati n. 51, è nominato liquidatore della società cooperativa «Comart 95 - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Valmontone (Roma) in sostituzione del dott. Salvador Donzelli, dimissionario.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

08A06106

DECRETO 14 luglio 2008.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «VE.LA. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Ivrea.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO IV DELLA DIREZIONE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 21 maggio 2008 di delega di firma al dirigente dell'Ufficio IV;

Tenuto conto che la società cooperativa «VE.LA. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata»

costituita in data 1° dicembre 1999, codice fiscale n. 07891580016, con sede in Ivrea (Torino), è stata sciolta e posta in liquidazione il 26 febbraio 2004;

Visto il decreto dirigenziale n. 004/LI/2006 del 20 settembre 2006 con il quale la direzione provinciale del lavoro di Roma ha nominato liquidatore il dott. Paolo Testa;

Preso atto che con fax datato 27 giugno 2008 il suddetto liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Chiaffredo Astori, nato ad Alessandria, il 25 febbraio 1929, con studio in Alessandria, piazza Turati n. 5, è nominato liquidatore della società cooperativa «VE.LA. - Società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Ivrea (Torino) in sostituzione del dott. Paolo Testa, rinunciatario.

Art. 2.

Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2008

Il dirigente: DI FILIPPO

08A06107

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 agosto 2008.

Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

Vista la Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di «persone politicamente esposte» e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e, in particolare, l'art. 25, comma 2, nonché l'art. 25, comma 1, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo;

Vista la Sezione IV del Capo I del Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di attuazione della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto l'accordo tra gli Stati membri sugli Stati extracomunitari da considerare equivalenti, raggiunto a margine della riunione del 18 aprile 2008 del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 41, paragrafo 1 della Direttiva 2005/60/CE;

Visti l'intento manifestato da parte degli Stati membri di rendere pubblici gli elenchi degli Stati extracomunitari da considerare equivalenti rispettivamente adottati, e il contributo della Commissione europea nel fornire agli Stati membri l'opportunità di discutere congiuntamente delle questioni relative all'equivalenza, evidenziati nel corso della riunione del Comitato per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo dell'11/12 giugno 2008;

Viste le informazioni disponibili a livello internazionale, le informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale sulla base delle Raccomandazioni e della Metodologia GAFI riviste nel 2003, nonché le ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati;

Considerato che la lista comune non si applica agli Stati comunitari e a quelli appartenenti all'Area economica europea (Islanda, Liechtenstein e Norvegia), che beneficiano di un riconoscimento automatico di equivalenza basato sull'obbligo, per tali Paesi, di dare applicazione alle misure di cui alla Direttiva 2005/60/CE;

Considerato che la Commissione non ha finora adottato alcuna decisione ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 della citata Direttiva 2005/60/CE ove si prevede che la Commissione europea, qualora rilevi che uno Stato extracomunitario non soddisfa le condizioni di cui all'art. 11, paragrafo 1 o 2, all'art. 28, paragrafi 3, 4 o 5, o alle misure definite a norma del paragrafo 1, lette-

ra *b)* dell'art. 40 o dell'art. 16, paragrafo 1, lettera *b)* della Direttiva stessa o che la legislazione di tale Stato extracomunitario non consente l'applicazione delle misure richieste all'art. 31, paragrafo 1, primo comma della Direttiva, adotti una decisione di accertamento di tale situazione, secondo la procedura di cui all'art. 41, paragrafo 2 della Direttiva medesima;

Considerato che l'art. 33 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che, quando la Commissione adotta una decisione a norma dell'art. 40, paragrafo 4, della Direttiva 2005/60/CE, i destinatari del decreto non possano ricorrere a soggetti terzi dello Stato extracomunitario oggetto della decisione per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 18, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)* del medesimo decreto;

Considerato che l'art. 25, comma 1 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede che gli enti creditizi e finanziari situati in Stati extracomunitari ritenuti equivalenti saranno assoggettati a obblighi semplificati di identificazione e che l'art. 25, comma 4 del medesimo decreto legislativo dispone che, anche in tal caso gli enti e le persone soggetti al decreto raccolgano comunque informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di misure semplificate;

Considerato che l'art. 11, comma 4 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, prevede l'obbligo per le succursali italiane degli intermediari finanziari aventi sede in uno Stato estero di cui all'art. 11, comma 1, lettera *n)*, e comma 2, lettera *d)*, di osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela e di conservazione anche attraverso misure e procedure equivalenti a quelle stabilite dal decreto prevedendo altresì l'obbligo, per tali soggetti, di dare notizia all'autorità di vigilanza di settore, qualora la legislazione dello Stato estero non consenta l'applicazione di misure equivalenti;

Considerato che l'art. 29 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di evitare il ripetersi delle procedure di adeguata verifica della clientela di cui all'art. 18, consente ai soggetti destinatari degli obblighi di fare affidamento sull'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela effettuato da terzi;

Considerato che l'art. 32 del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, stabilisce che per «terzi» devono intendersi gli enti o le persone enumerati nell'art. 2 della Direttiva 2005/60/CE o enti e persone equivalenti situati in uno Stato extracomunitario, a condizione che siano soggetti a registrazione professionale obbligatoria, riconosciuta dalla legge; che applichino misure di adeguata verifica della clientela e obblighi di conservazione dei documenti conformi o equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e che siano soggetti alla sorveglianza intesa a garantire il rispetto dei requisiti della direttiva secondo il Capo V, Sezione 2, della direttiva medesima o siano situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo;

Sentito il Comitato di sicurezza finanziaria nelle sedute dell'8 maggio e del 10 giugno 2008;

Decreta:

Art. 1.

Gli Stati extracomunitari che sono attualmente considerati come stati che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo del rispetto di tali obblighi sono:

1. Argentina;
2. Australia;
3. Brasile;
4. Canada;
5. Giappone;
6. Hong Kong;
7. Messico;
8. Nuova Zelanda;
9. Federazione Russa;
10. Singapore;
11. Stati Uniti d'America;
12. Repubblica del Sudafrica;
13. Svizzera.

Art. 2.

La lista di cui all'articolo precedente include, ai medesimi fini indicati nell'articolo detto, altresì i seguenti territori:

1. Antille Olandesi (territorio d'Oltremare olandese);
2. Aruba (territorio d'Oltremare olandese);
3. Mayotte (collettività d'Oltremare francese);
4. Nuova Caledonia (collettività d'Oltremare francese a statuto speciale);
5. Polinesia francese (collettività d'Oltremare francese);
6. Saint-Pierre e Miquelon (collettività d'Oltremare francese);
7. Wallis e Futuna (collettività d'Oltremare francese).

Art. 3.

L'elenco di Stati extracomunitari e territori stranieri di cui all'art. 1 sarà aggiornato periodicamente, sulla base delle informazioni disponibili a livello internazionale, delle informazioni risultanti dai rapporti di valutazione dei sistemi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo adottati dal Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), dai gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI, dal Fondo monetario internazionale o dalla Banca mondiale, nonché delle ulteriori informazioni aggiornate fornite dagli Stati interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 agosto 2008

Il Ministro: TREMONTI

08A06130

DECRETO 21 agosto 2008.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010, nona e decima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 112130 del 28 dicembre 2007, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 245, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 agosto 2008 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a 67.473 milioni di euro, e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 aprile, 22 maggio, 20 giugno e 23 luglio 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2007, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 aprile 2008 e scadenza 30 aprile 2010, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro, di cui al decreto del 21 aprile 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 21 aprile 2008.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 21 aprile 2008, entro le ore 11 del giorno 26 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 21 aprile 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale

indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della nona tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 21 aprile 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 agosto 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 agosto 2008, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 agosto 2008.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 21 aprile 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 agosto 2008

p. *Il direttore generale:* CANNATA

08A06168

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 5 agosto 2008.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Catania.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2066/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Considerato che gli aiuti concessi in base ad un regime conforme al regolamento (CE) 1857/2006, non sono soggetti all'obbligo di notifica;

Vista la proposta della Regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- eccesso termico dal 22 giugno 2007 al 27 giugno 2007 nella provincia di Catania;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Catania: eccesso termico dal 22 giungo 2007 al 27 giugno 2007;

- provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a), b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Castello, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Caltagirone, Castel di Iudica, Catania, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Grammichele, Gravina di Catania, Licodia Eubea, Mascali, Mascalucia, Mazzarrone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Piedimonte Etneo, Ramacca, Randazzo, Riposto, San Giovanni La Punta, San Gregorio di Catania, San Michele di Ganzaria, San Pietro Clarenza, Sant'Agata Li Battiati, Santa Maria di Licodia, Santa Venerina, Scordia, Trecastagni, Tremestieri Etneo, Valverde, Viagrande, Vizzini, Zafferana Etnea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

08A06136

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Maria Vasile, di titoli di studio estero, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico specializzato in cardiologia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 aprile 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Maria Vasile nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 aprile 1965, di cittadinanza rumena e italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titolo di «Doctor-medic» e «Medic specialist in specialitatea cardiologie» conseguiti rispettivamente in data 27 marzo 1991 e 17 maggio 2002, presso la Institul de Medicina şi Farmacie Bucareşti - Ministerul sănătăţii şi familiei - Romania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico e medico specializzato in cardiologia;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Doctor-medic» e «Medic specialist in specialitatea cardiologie» conseguiti presso la Institul de Medicina şi Farmacie Bucareşti - Ministerul sănătăţii şi familiei - Romania, in data 27 marzo 1991 e 17 maggio 2002 dalla sig.ra Maria Vasile, nata a Bucarest (Romania) il giorno 14 aprile 1965, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in cardiologia.

Art. 2.

La sig.ra Maria Vasile è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico e medico specializzato in cardiologia previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06108

DECRETO 29 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Christina Stemberger, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 7 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Christina Stemberger, nata a Vienna (Austria) il giorno 7 agosto 1971, di cittadinanza austriaca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Doktorin der Zahneilkunde» conseguito in data 17 luglio 2002, presso la Medizinische Universität Wien - Austria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Doktorin der Zahneilkunde» conseguiti presso la Medizinische Universität Wien - Austria, in data 17 luglio 2002 dalla sig.ra Christina Stemberger, nata a Vienna (Austria) il giorno 7 agosto 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Christina Stemberger è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06109

DECRETO 31 luglio 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Eugenia Kirilova Voukadinova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 18 luglio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Eugenia Kirilova Voukadinova, nata a Dupnitsa (Bulgaria) il giorno 24 dicembre 1966, di cittadinanza bulgara, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Магистьр-лекар"conseguito in data 15 gennaio 1999, presso la Università di medicina di Sofia - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Магистьр-лекар" conseguito presso la Università di medicina di Sofia - Bulgaria, in data 15 gennaio 1999 dalla sig.ra Eugenia Kirilova Voukadinova, nata a Dupnitsa (Bulgaria) il giorno 24 dicembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Eugenia Kirilova Voukadinova è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06110

DECRETO 31 luglio 2008.

Riconoscimento, al sig. Alexandr Alexandrov Maslincov, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il titolo III, capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al capo IV, sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto il capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 3 ottobre 1983, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Alexandr Alexandrov Maslincov, nato a Tvarditsa (Moldavia) il giorno 3 ottobre 1983, di cittadinanza bulgara e moldava, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Магистьр лекар по дентална медицина" conseguito in data 4 giugno 2007, presso la Università di medicina città di Plovdiv - Bulgaria, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "Магистър лекар по дентална медицина" conseguito presso la Università di medicina città di Plovdiv - Bulgaria, in data 4 giugno 2007 dal sig. Alexandr Alexandrov Maslincov, nato a Tvarditsa (Moldavia) il giorno 3 ottobre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Alexandr Alexandrov Maslincov è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06111

DECRETO 4 agosto 2008.

Sostituzione di componenti nella commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli, presso la Direzione provinciale del lavoro di Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI RIMINI

Visto il decreto n. 1/2005 dell'11 gennaio 2005 del direttore reggente della Direzione provinciale del lavoro di Rimini relativo alla «Ricostituzione della Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione dei lavoratori agricoli di cui all'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457»;

Viste le dimissioni da componente effettivo presentate dal sig. Dino Gori;

Vista la nota della CIA - Confederazione italiana agricoltori del 4 agosto 2008 ove comunica che il sig. Livio Dellarosa, componente supplente, non è più dipendente della Confederazione;

Vista la nota del 25 luglio 2008 con la quale la CIA - Confederazione italiana agricoltori di Rimini comunica il nominativo del nuovo componente effettivo e supplente in rappresentanza dei datori di lavoro, rispettivamente nella persona della sig.ra Vania Marcozzi e Paola Pula;

Vista la nota della CGIL-FLAI del 31 luglio 2008 con la quale viene richiesta la sostituzione del sig. Marco Rinaldi con il sig. Massimo Bellini quale componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori;

Nomina

la sig.ra Vania Marcozzi componente effettivo in sostituzione del sig. Dino Gori e la sig.ra Paola Pula componente supplente in sostituzione del sig. Livio Dellarosa nella commissione CISOA.

Il sig. Massimo Bellini componente effettivo in sostituzione del sig. Marco Rinaldi, nella commissione medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Rimini, 4 agosto 2008

Il direttore provinciale: CUSIMANO

08A06128

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Axel Georg Wiedersich, di titoli di studio estero, quali titoli abilitanti per l'esercizio in Italia delle professioni di medico specializzato in medicina interna.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 17 marzo 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Axel Georg Wiedersich nato a Pforzheim (Germania) il giorno 25 gennaio 1971, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento dei propri titoli di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» e di «Fachartz für Innere Medizin» conseguiti rispettivamente in data 19 maggio 1998 e 7 aprile 2006 presso la Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Landesärztekam-

mer Brandenburg - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico e medico specializzato in medicina interna;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

I titoli di «Zeugnis über die Ärztliche Prüfung» e di «Fachartz für Innere Medizin» conseguiti presso la Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin - Landesärztekammer Brandenburg - Germania, in data 19 maggio 1998 e 7 aprile 2006 dal sig. Axel Georg Wiedersich, nato a Pforzheim (Germania) il giorno 25 gennaio 1971, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico e medico specializzato in medicina interna.

Art. 2.

Il sig. Axel Georg Wiedersich è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico e medico specializzato in medicina interna previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06131

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Alba Ripoll Gallardo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 giugno 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Alba Ripoll Gallardo nata a Barcellona (Spagna) il giorno 9 novembre 1983, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Licenciada en Medicina» conseguito in data 10 settembre 2007 presso la Universitat de Barcelona - Spagna, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Licenciada en Medicina» conseguito presso la Universitat de Barcelona - Spagna, in data 10 settembre 2007 dalla sig.ra Alba Ripoll Gallardo, nata a Barcellona (Spagna) il giorno 9 novembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

La sig.ra Alba Ripoll Gallardo è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06132

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Patrizia Liselotte Bauer, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 17 aprile 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Patrizia Liselotte Bauer nata a Magonza (Germania) il giorno 27 aprile 1970, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» conseguito in data 27 gennaio 1999 presso la Zahnärztliches Universität Dresden - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» conseguiti presso la Zahnärztliches Universität Dresden - Germania, in data 27 gennaio 1999 dalla sig.ra Patrizia Liselotte Bauer, nata a Magonza (Germania) il giorno 27 aprile 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

La sig.ra Patrizia Liselotte Bauer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06133

DECRETO 4 agosto 2008.

Riconoscimento, al sig. Cord Joachim Singelmann, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto il Titolo III, Capo I ed in particolare l'art. 16 del decreto in parola, relativo alla procedura di riconoscimento in regime di stabilimento;

Visto quanto indicato al comma 5 del predetto articolo, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII del citato decreto legislativo;

Visto il Capo IV ed in particolare l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 26 maggio 2008, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Cord Joachim Singelmann nato a Hildesheim (Germania) il giorno 27 marzo 1963, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» conseguito in

data 17 novembre 1989 presso la Universität Würzburg - Bayern - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung» conseguiti presso la Universität Würzburg - Bayern - Germania, in data 17 novembre 1989 dal sig. Cord Joachim Singelmann, nato a Hildesheim (Germania) il giorno 27 marzo 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Cord Joachim Singelmann è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2008

Il direttore generale: LEONARDI

08A06134

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° agosto 2008.

Aggiornamento dell'appendice 1 al decreto ministeriale 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 2007, n. 271, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 7 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 14 luglio 2008, n. 121, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art. 1, comma 20;

Visto il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi;

Considerata la necessità di aggiornare l'elenco dei materiali compresi nell'appendice 1 al succitato decreto;

Decreta:

Articolo unico

1. Il decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991, e successive modificazioni, recante norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, è così modificato:

a) in appendice 1, dopo la scheda «Sottoprodotti di fusione dell'alluminio» o «Sottoprodotti di rifusione dell'alluminio UN 3170» è inserita la scheda riportata in allegato al presente decreto;

b) in appendice 8, dopo la voce «Sottoprodotti di rifusione dell'alluminio UN 3170» è inserita la seguente tabella:

Sottoprodotti di fusione/rifusione dell'alluminio «spenti» con acqua e/o sostanze alcaline, anche addizionati di elementi inerti	A e B	

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2008

Il comandante generale: POLLASTRINI

APPENDICE 1

SOTTOPRODOTTI DI FUSIONE/RIFUSIONE DELL'ALLUMINIO "SPENTI" CON ACQUA E/O SOSTANZE ALCALINE, ANCHE ADDIZIONATI DI ELEMENTI INERTI.

DESCRIZIONE

Prodotto ottenuto trattando i sottoprodotti di fusione/rifusione dell'Alluminio (UN 3170, Classe 4.3) con acqua e/o soluzioni alcaline (es. soda caustica, NaOH), per un tempo sufficiente a rendere il materiale inerte sotto il profilo della sua reattività con l'acqua.
Si presenta come una polvere umida con lieve odore ammoniacale.

CARATTERISTICHE

ANGOLO DI RIPOSO	**DENSITÀ ALLA RINFUSA (kg/m^3)**	**FATTORE DI STIVAGGIO (m^3/t)**
Non applicabile	1240	0.80
DIMENSIONE	**CLASSE**	**GRUPPO**
Non applicabile	MHB	A e B

RISCHI

Il materiale può presentare una minima residuale emanazione di gas ammoniacali e/o infiammabili (max 0.002 litri/Kg h).
Questo materiale può liquefare se trasportato con un contenuto d'umidità superiore alla sua umidità limite al trasporto (TML).
Questo carico non è combustibile o ha un basso rischio di incendio.

STIVAGGIO E SEGREGAZIONE

"Separato da" sostanze alimentari
"Separato da" merci di classe 8

PULIZIA DELLE STIVE

Stive pulite ad asciutte senza presenza di residui di carichi precedenti.

PRECAUZIONI PER LE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

In caso di pioggia si devono chiudere i boccaporti delle stive; questo perché la pioggia potrebbe aumentare il tenore d'umidità al di sopra del TML.

CARICAZIONE

Distribuire il carico in accordo con le informazioni prescritte dalla regola VI/2 della SOLAS.
Materiali caldi, con temperatura superiore ai 60°C non devono essere caricati.

PRECAUZIONI

Prima dell'imbarco provvedere al controllo dell'umidità del prodotto onde accertare che sia inferiore all'umidità limite al trasporto. Attenersi alle indicazioni di cui alla Sezione 4 per quanto attiene la frequenza e le modalità di analisi per la determinazione del TML.

Durante la caricazione apporre sul ponte e nelle aree adiacenti ai compartimenti del carico i cartelli "VIETATO FUMARE"; in tali spazi non deve essere consentito l'uso di fiamme libere. Prima della caricazione, il produttore o il caricatore deve fornire un certificato che attesti che dopo la produzione il materiale è stato stoccato in area coperta ma esposto all'atmosfera nella pezzatura in cui deve essere trasportato per periodo non inferiore a quattro settimane prima della caricazione.

La ventilazione deve essere tale che nessun gas possa penetrare all'interno degli alloggi o di sotto al ponte di coperta. Le paratie tra le stive ed il locale macchine devono essere a tenuta di gas. Si devono evitare pompaggi attraverso i locali macchine.

Prima dell'apertura delle stive assicurarsi, che l'atmosfera libera interna alle stive non presenti accumuli di gas infiammabili e/o pericolosi (Acetilene, Idrogeno ed ammoniaca).

VENTILAZIONE
Ventilazione superficiale meccanica richiesta..

TRASPORTO
Assicurarsi che le stive siano chiuse a tenuta d'acqua.

SCARICAZIONE
Vedere precauzioni

LAVAGGIO
Nessuna prescrizione particolare. Dotare il personale di maschere a tenuta di polvere, guanti, tute e stivali resistenti agli agenti chimici alcalini,

PROCEDURE DI EMERGENZA

EQUIPAGGIAMENTO SPECIALE DI EMERGENZA DA TRASPORTARE Nessuno.
PROCEDURE DI EMERGENZA Nessuna. **AZIONI DI EMERGENZA IN CASO D'INCENDIO** Nessuna (il carico non è combustibile). Non usare acqua se il materiale è coinvolto in un incendio. **PRIMO SOCCORSO MEDICO** Riferirsi alla Guida medica per il pronto soccorso in caso d'incidenti che interessino merci pericolose (MFAG), come emendata.

08A06123

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 luglio 2008.

Avvio di un'indagine conoscitiva riguardante le condizioni di mercato e concorrenziali attuali e prospettiche dei servizi sms (short message service), mms (multimedia messaging service) ed in generale dei servizi dati in mobilità. (Deliberazione n. 447/08/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 29 luglio 2008;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1995;

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 108 del 24 aprile 2002;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la precedente Raccomandazione);

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 344 del 28 dicembre 2007 (la Raccomandazione);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2003;

Vista la delibera n. 217/01/CONS recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 20 giugno 2001, come modificata dalla delibera n. 335/03/CONS recante «Modifiche ed integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS»;

Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, approvato con la delibera n. 506/05/CONS del 21 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 11 del 14 gennaio 2006 ed in particolare l'art. 27, comma 1, secondo cui «l'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati al procedimento e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi al procedimento stesso»;

Considerata l'importanza crescente che assumono i servizi sms (short message service), mms (multimedia messaging service) ed, in generale, i servizi dati in mobilità nell'evoluzione dei mercati di reti e servizi mobili;

Considerata, in particolare, la notevole incidenza di questi servizi in termini di spesa dei consumatori ed in generale dell'utenza finale;

Considerata l'evoluzione del contesto competitivo del mercato dei servizi mobili, con l'ingresso dei cosiddetti operatori virtuali e l'arricchimento dell'offerta dei servizi in esame;

Considerato che talune Associazioni dei consumatori hanno segnalato l'onerosità dei prezzi praticati in Italia, con particolare riferimento agli SMS, soprattutto alla luce di un confronto internazionale e con specifico riferimento alla dimensione europea;

Considerata la necessità di garantire la massima trasparenza tariffaria, anche per evitare fenomeni di c.d. bill-shock, ossia di importi fatturati al cliente di valore straordinariamente elevato e pertanto da questi inattesi, a causa di un inavvertito utilizzo di servizi dati in mobilità, attualmente all'esame della Commissione Europea per quanto riguarda la fornitura — in roaming internazionale — di servizi dati in mobilità;

Considerata, pertanto, la necessità di analizzare i profili economici e di mercato connessi alle offerte rilevabili, anche mediante l'acquisizione di elementi conoscitivi forniti dalle imprese e con l'apporto delle Associazioni dei consumatori;

Ritenuto, quindi, opportuno avviare un'indagine conoscitiva sulle modalità di offerta dei servizi in oggetto ed i prezzi praticati, al fine di verificarne le caratteristiche economiche di mercato e concorrenziali;

Visto l'accordo di collaborazione fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, siglato in data 27 gennaio 2004;

Ritenuto opportuno svolgere l'indagine conoscitiva congiuntamente con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

Considerato che, all'esito delle risultanze dell'indagine conoscitiva di cui si propone l'avvio, l'Autorità valuterà anche la possibilità di porre in essere un eventuale intervento, alla luce delle competenze previste

dal Codice delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alle misure di tutela del consumatore;

Udita la relazione dei Commissari Roberto Napoli ed Enzo Savarese relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Avvio di un'indagine conoscitiva

1. È indetta un'indagine conoscitiva riguardante le modalità di offerta ed i prezzi dei servizi SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) e di servizi dati in mobilità, allo scopo di pervenire ad un'accurata analisi delle condizioni di mercato e concorrenziali che li caratterizzano, anche al fine di valutare un possibile intervento da parte dell'Autorità.

2. L'indagine verrà condotta congiuntamente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

3. La responsabilità dell'indagine conoscitiva è affidata al dott. Davide Gallino, funzionario della direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti, che si avvarrà anche del supporto della direzione studi, ricerca e formazione.

4. Le modalità di partecipazione all'indagine conoscitiva, da parte dei soggetti interessati, sono indicate con comunicazione pubblicata sul Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

5. Il termine di conclusione dell'indagine conoscitiva è di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fatte salve le sospensioni per le richieste di informazioni e documenti, calcolate sulla base delle date dei protocolli dell'Autorità in partenza e in arrivo. I termini dell'indagine conoscitiva possono essere prorogati dall'Autorità con determinazione motivata.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale e nel sito web dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2008

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
NAPOLI - SAVARESE

08A06127

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 24 luglio 2008.

Accertamento del periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Roma - Circoscrizioni di RM 1 e 2.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del Territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del Territorio del 10 aprile 2001 prot. R/16123, che individua nella Direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione Organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del Territorio dispone l'attivazione delle Direzioni regionali e la cessazione delle Direzioni compartimentali;

Vista la nota del 30 luglio 2008 con la quale l'Ufficio provinciale di Roma ha comunicato che il giorno

24 luglio 2008 si è verificato irregolare/mancato funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare delle circoscrizioni di RM 1 e 2 per causa di assemblea indetta dalle OO.SS. territoriali Cgil - Cisl - Uil e Salfi e UGL ed il servizio all'utenza è stato erogato fino alle ore 10,00;

Vista la nota n. 9537 dell'8 agosto 2008, della Direzione regionale del Lazio, inviata all'Ufficio del Garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota n. 765 dell'11 agosto 2008 con la quale il Garante del Contribuente del Lazio - Roma - esprime parere favorevole;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Latina;

Determina:

Il periodo di mancato/irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per il giorno 28 luglio 2008 il mancato/irregolare funzionamento del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Roma - Circoscrizioni di Rm 1 e 2;

Regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2008.

Il direttore regionale: MOLINARI

08A06129

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.3502.XVJ(4942), del 5 agosto 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«COLPO CALIBRO 70 DMG» (massa attiva g 146,5);

«COLPO CALIBRO 60a DMG» (massa attiva g 165,5);

«COLPO CALIBRO 60b DMG» (massa attiva g 102,5);

«COLPO CALIBRO 80 DMG» (massa attiva g 205,5);

«COLPO CALIBRO 80T DMG» (massa attiva g 227,5);

«COLPO CALIBRO 80a DMG» (massa attiva g 411,5),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Giuseppe Di Marco, titolare della licenza per la fabbricazione e la vendita di fuochi artificiali, con esercizio situato in Teramo - Loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.3503.XVJ(4943), del 5 agosto 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«GRANATA CALIBRO 80aTL DMG» (massa attiva g 446,4);

«GRANATA CALIBRO 80bTL DMG» (massa attiva g 341,2);

«GRANATA a 5 DMG» (massa attiva g 372,00);

«GRANATA a 4 DMG» (massa attiva g 214,5);

«PIOGGIA CALIBRO 80 DMG» (massa attiva g 229,5);

«GRANATA COLPI 80 DMG» (massa attiva g 284,1);

sono riconosciuti, su istanza del sig. Giuseppe Di Marco, titolare della licenza per la fabbricazione e la vendita di fuochi artificiali, con esercizio situato in Teramo - Loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.3505.XVJ(4945), del 5 agosto 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«GRANATA CALIBRO 70 G DMG» (massa attiva g 212,00);

«GRANATA CALIBRO 70 L DMG» (massa attiva g 227,00);

«GRANATA CALIBRO 70 B DMG» (massa attiva g 231,00);

«GRANATA CALIBRO 70 C DMG» (massa attiva g 221,00);

«GRANATA CALIBRO 70 R DMG» (massa attiva g 229,00);

«GRANATA CALIBRO 70 V DMG» (massa attiva g 232,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Giuseppe Di Marco, titolare della licenza per la fabbricazione e la vendita di fuochi artificiali, con esercizio situato in Teramo - Loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.2352.XVJ(4879), del 5 agosto 2008 il manufatto esplosivo denominato: «NAP SFERA MILLE-

FIORI VERDE calibro mm. 150» (massa attiva g. 1339,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliara Vecchia - Loc. Torremaggiore (Foggia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi prodotti, devono chiaramente contenere l'indicazione che possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.2353.XVJ(4880), del 5 agosto 2008 il manufatto esplosivo denominato «NAP SFERA MILLEFIORI TREMOLANTE GIALLO calibro mm. 150» (massa attiva g. 1339,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliara Vecchia - Loc. Torremaggiore (Foggia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggette agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi prodotti, devono chiaramente contenere l'indicazione che possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.2354.XVJ(4881), del 5 agosto 2008 il manufatto esplosivo denominato «NAP SFERA MILLEFIORI GRANELLA calibro mm. 150» (massa attiva g. 1339,00); è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliara Vecchia - Loc. Torremaggiore (Foggia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggette agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi prodotti, devono chiaramente contenere l'indicazione che possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.3507.XVJ(4947), del 5 agosto 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«GRANATA CALIBRO 70 BR DMG» (massa attiva g 230,00);

«GRANATA CALIBRO 70 TB DMG» (massa attiva g 215,00);

«GRANATA CALIBRO 70 TV DMG» (massa attiva g 215,00);

«GRANATA CALIBRO 70 VR DMG» (massa attiva g 215,00);

«GRANATA CALIBRO 70 SR DMG» (massa attiva g 230,00);

«GRANATA CALIBRO 70 SR DMG» (massa attiva g 230,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Giuseppe Di Marco, titolare della licenza per la fabbricazione e la vendita di fuochi artificiali, con esercizio situato in Teramo - Loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.2355.XVJ(4882), del 5 agosto 2008 il manufatto esplosivo denominato «NAP SFERA MILLEFIORI ROSSO calibro mm. 150» (massa attiva g. 1339,00) è riconosciuto, su istanza del sig. Parente Giuseppe, titolare della ditta Nuova arte pirica con sede in C.da Pagliara Vecchia - Loc. Torremaggiore (Foggia), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto sono soggette agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi prodotti, devono chiaramente contenere l'indicazione che possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.2864.XVJ(4900), del 5 agosto 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-BL» (massa attiva g 167,00);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-BN» (massa attiva g 167,00);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-GL» (massa attiva g 167,00);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-LM» (massa attiva g 167,00);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-OA» (massa attiva g 167,00);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-RG» (massa attiva g 167,00);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-RN» (massa attiva g 167,00);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-RS» (massa attiva g 167,00);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-VL» (massa attiva g 167,00);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 75C1-VR» (massa attiva g 167,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, in veste di amministratore unico delle Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in località Procelle frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.3508.XVJ(4948), del 5 agosto 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«COLPO CALIBRO 100a DMG» (massa attiva g 678,00);

«COLPO CALIBRO 100b DMG» (massa attiva g 399,50);

«COLPO CALIBRO 70i DMG» (massa attiva g 146,50);

«COLPO CALIBRO 70ig DMG» (massa attiva g 146,50);

«COLPO CALIBRO 70T DMG» (massa attiva g 163,50);

«COLPO CALIBRO 80i DMG» (massa attiva g 205,50),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Giuseppe Di Marco, titolare della licenza per la fabbricazione e la vendita di fuochi artificiali, con esercizio situato in Teramo - Loc. Specola, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale 557/P.A.S.2861.XVJ(4903), del 5 agosto 2008 i manufatti esplosivi denominati:

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-GL» (massa attiva g 80,70);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-BL» (massa attiva g 80,70);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-BN» (massa attiva g 80,70);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-CK» (massa attiva g 80,70);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-LM» (massa attiva g 80,70);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-RG» (massa attiva g 80,70);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-RN» (massa attiva g 80,70);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-RS» (massa attiva g 80,70);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-VL» (massa attiva g 80,70);

«PIROTECNICA TEANESE SRL 65C-VR» (massa attiva g 80,70),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, in veste di amministratore unico delle Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in località Procelle frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre le etichette di questi manufatti, che necessitano di essere attivati a mezzo di accenditore elettrico, devono chiaramente contenere l'indicazione che i prodotti possono essere venduti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

08A06135

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-202) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.